

Bruno Romano
Filosofia della forma e del diritto: 10 tesi iniziali

1. La filosofia della forma riceve una sollecitazione principale dalla discussione della forma del diritto, che abitualmente viene pensata come uno strumento tecnico-funzionale dei sistemi sociali.

La forma del diritto ha la sua genesi nel garantire ad ogni io il diritto alla forma, alla sua identità esistenziale, in formazione nelle relazioni umane, disciplinate dal nesso che unisce, nei diritti dell'uomo, il principio dialogico (*logos*) ed il principio di uguaglianza (*nomos*)?

La forma è una unità, differenziata dalle altre forme, che sono altre distinte unità.

Una definita forma si costituisce nell'essenziale rinvio differenziante alle altre forme, che se ne differenziano differenziandola.

2. Le parti formano la relazione, che, a sua volta, incide sul formarsi delle parti. Le parti e la relazione sono in un rinvio di reciproca formazione nella differenza delle loro forme.

L'io è di ogni singola parte; non è della relazione tra le parti. La relazione non ha un suo io, che possa pensare, volere ed essere imputabile.

Il noi non ha un io.

L'io non ha come genitori il nulla, né è il figlio di se stesso. Io non sono mio. Il singolo io libera se stesso riconoscendo ed accogliendo la libertà dell'io delle altre parti della relazione.

Si ripropone qui l'omogeneità tra la struttura del linguaggio e la struttura della relazione interpersonale.

Ogni parola dell'uomo ha una forma di senso che si toglie dall'informe e non si confonde con altre forme perché è formata dal suo differenziarsi dalle forme di senso di altre parole, essenziali alla sua formazione.

Quando una parte della relazione assorbe l'altra, la relazione slitta verso il nulla ed il singolo io perde la consapevolezza della sua identità, che si forma differenziandosi nella comparazione dialogica con l'identità dell'io degli altri. Nella finitudine

dell'uomo, una identità unica di un io unico ha la condizione della sofferenza distruttiva propria dell'autismo.

La forma di un singolo uomo si perde se perde la forma dell'altro uomo. I sordi ed i muti dialogano come i parlanti. I ciechi vedono il senso come i vedenti.

Anche la rinuncia al compimento di atti costituisce un atto dell'io.

3. La forma del senso è immateriale; non è la forma degli enti materiali. La forma immateriale del senso è presentata dagli uomini, nel distinguere le forme delle quattro cause - finale, efficiente, formale, materiale -. L'io è autore, responsabile ed imputabile, delle diverse possibili gerarchie tra le quattro direzioni del causare.

Nel non-umano tutto quel che accade registra un movimento privo di differenziazioni, pensate e volute, tra le forme delle quattro cause.

Nel differenziare le quattro forme delle cause e nel formare un loro ordine oppure uno diverso, l'io degli uomini avvia una disciplina delle relazioni nascente con l'istituzione della forma del diritto.

4. Il sorgere delle ipotesi è reso possibile nella relazione dialogica che le compara e sollecita l'io dei dialoganti ad interrogarsi sul senso degli scopi ipotizzati.

Qualsiasi ipotesi è tale e manifesta la direzione del suo incidere perché presenta una interpretazione del nesso e della gerarchia tra le forme delle quattro cause.

Gli atti dell'io hanno una luminosità relazionale. Un atto dell'io non è semplicemente un gesto vitale

Una interpretazione non è né arbitraria, né necessaria, è rischiata dalla libertà ed è riferita al diritto se rispetta il principio dialogico (*logos*) legato al principio di uguaglianza (*nomos*).

La forma del senso ha la qualità immateriale dello spirito, non è la forma di una realtà materiale.

La forma dell'io cresce nella relazione, ma la relazione mai può crescere sino ad acquisire la forma dell'io.

5. L'io esiste nell'ascolto dell'altro, coesiste nella qualità del reciproco ascoltarsi delle parti del dialogo.

L'io e la relazione hanno le loro forme; sono anche due distinte qualificazioni della forma in formazione.

L'io è singolare-individuale, personale, e non plurale-collettivo, impersonale.

Ogni io è in attesa dell'altro io e dunque del formarsi di una relazione dialogica.

La relazione non ha una sua interiorità manifestata in una intenzione personale

L'io ed il tu esternano la loro interiorità nella forma della relazione interpersonale, che però è una forma priva dell'interiorità, capace di compiere atti imputabili.

La qualità della partecipazione della forma di ogni singolo io alla formazione del noi permane sempre differenziata.

Anche nella fase più iniziale del formarsi di qualsiasi relazione l'io presenta già se stesso nei suoi atti, che, non essendo dei fatti, si costituiscono come delle scelte, impegnano delle decisioni, imputabili perché pensate e volute, libere.

I diritti del malato sono diritti dell'io, irriducibili alla funzionalità impersonale delle tecniche che ingegnerizzano la medicalizzazione dell'uomo e la calcolano negli utili di un sistema aziendaleizzato.

6. Il formalismo giuridico non seleziona i contenuti omogenei alla differenza formologica dell'uomo ed anzi afferma l'equivalenza di ogni contenuto normativo; può conferire una forma legale a qualsiasi modello di coesistenza.

Solo l'io è titolare del diritto alla privacy, che pone limiti giuridici all'abusare di una esteriorizzazione dell'interiorità. Nel non-umano è assente una vita interiore ed è dunque assente il concetto di privacy. La vita interiore ha la qualità dello spirito, manifesta l'ansia che ricerca la forma immateriale del senso. Quando si cancellano queste dimensioni e si spiega l'uomo 'scientificamente', oggettivandolo nelle forme delle operazioni materiali verificabili in laboratorio, il termine 'privacy' può venire impiegato solamente in modalità impropi. Le forme della materia presentano fatti non significati da atti dell'io, non avvertono i

problemi della vita interiore e dunque neppure della ‘privacy’, che riguarda le esteriorizzazioni dell’interiorità.

Ogni modalità del formalismo è una presentazione del nichilismo; oscura la distinzione tra l’emergere di una qualità della forma ed il suo disperdersi tra le altre forme situate ‘al di là’ della forma e dell’informe.

La forma della materia non è la differenza formologica dell’io, autore degli atti del pensiero e della volontà; è una forma giuridicamente irrilevante, diversamente dalla forma immateriale del senso che appartiene all’io, autore imputabile di atti pensati e voluti, che conferiscono un senso ai fatti.

7. Liberandosi da censure, diffuse ma non sufficientemente argomentate, che riguardano concetti formativi della storia degli uomini, si chiarisce che il diritto ha la dimensione dello spirito: ‘è spirito e tratta gli uomini come spirito’. Negli enti privi dell’anima, personale perché spirituale, il diritto non ha un senso. Residuano le leggi dell’utile biologico, ritenuto formativo dell’utile mercantile. Si consolida il dominio della bio-economia, orientato dalla vita che ha più vita, dalla forza che ha più forza. Il diritto dei deboli residua come un debole diritto.

La differenza formologica dell’io chiede al singolo di prendere posizione, di perseguire un disegno scelto, concepito come uno scopo formativo dell’esistenza individuale, nel mondo disciplinato dalle istituzioni della coesistenza.

L’io non si risolve nell’eseguire gli elementi della sua forma già formata

La forma in formazione dell’io consiste nell’inquietudine della ricerca del senso, nell’inesauribilità del mettere dialogicamente in questione ‘che ne è del se stesso’.

La forma di una ipotesi concepita da un io si costituisce differenziandosi dalla forma di una ipotesi appartenente ad un altro io.

8. Il metodo costruisce l’itinerario preparatorio della selezione degli scopi che il giurista compie con le sue scelte. Si riafferma che in tutti gli atti degli uomini responsabile è l’io che sceglie, non il metodo che prepara le scelte. Il metodo non ha un io; non compie

scelte, non seleziona scopi; non istituisce norme, né le applica nell'amministrare la giustizia.

Nessun uomo dice tutto a tutti con una indifferenza depersonalizzante, che appartiene al ‘dire’ delle cosiddette macchine intelligenti, funzionanti nell'eseguire il loro *software* per qualsiasi tipologia di utente, per un ‘uno’ che è ‘nessuno e centomila’.

Poiché il noi non ha un io, non si può giudicare una moltitudine di uomini, una massa; destinatario del giudizio è solo il singolo io, nella personale responsabilità dei suoi atti.

9. La forma delle norme giuridiche non è la forma delle leggi dei sistemi biologici; non è una forma già data, ma è una forma in formazione, istituita dal pensiero e dalla volontà degli uomini, che nell'attività legislativa selezionano dei contenuti e li fissano nella forma definita di un enunciato normativo.

La verità e la giustizia sono dimensioni dell'io, hanno la forma immateriale del senso, non sono le forme di oggetti materiali. Il giurista non cerca la giustizia e la verità tra gli oggetti, tra le cose senza anima personale, mai chiamabili a dialogare nel dibattimento che prepara la sentenza del magistrato.

10. Lo spirito è formativo dell'io e si manifesta nell'eccedere consapevolmente quel che egli è in ogni sua definita situazione; avvia il questionare personale, esercitato solo dall'io e non imputabile al noi. L'io rischia se stesso, la sua singolarità, nella ricerca della forma immateriale del senso, che non si lascia incontrare né nelle forme funzionali del noi, né nelle forme delle operazioni materiali, considerate dalla fisica, dalla biologia e dalla meccanica, perché sconfinata al di là di ogni loro funzionamento, strutturalmente impersonale.

La forma immateriale del senso istituisce e qualifica la forma delle regole giuridiche che disciplinano le relazioni interpersonali.